

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1991

che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (*), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con detto regolamento (CEE) n. 1186/90, e più precisamente con l'articolo 1 del medesimo, il campo d'applicazione della tabella sopra citata, istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (**), è stato esteso a tutte le carcasse e le mezzene immesse sul mercato;

considerando che occorre precisare le modalità d'identificazione delle carcasse classificate; che il sistema di marcatura, previsto per i prodotti consegnati all'intervento, è quello più adeguato a tal fine; che è pertanto opportuno prevedere un marchio analogo a quello stabilito dal regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2271/90 (*), e più particolarmente dall'articolo 4, paragrafo 3, sia pure autorizzando gli Stati membri a derogare alla disposizione riguardante le parti dell'animale sulle quali detto marchio deve essere apposto;

considerando che dall'esperienza di taluni Stati membri emerge che, a determinate condizioni, l'etichettatura offre le stesse garanzie della marcatura, quanto all'attendibilità dell'identificazione, e consente inoltre di fornire informazioni più particolareggiate; che è quindi opportuno autorizzare gli Stati membri a ricorrere al sistema dell'etichettatura piuttosto che a quello della marcatura;

considerando che è d'uopo prescrivere l'indicazione della categoria ai sensi del regolamento (CEE) n. 1208/81, e più precisamente dell'articolo 3, paragrafo 1;

considerando che, data la capacità limitata dei piccoli macelli, è preferibile fondarsi sull'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1186/90 e prevedere la possibilità di derogare, su richiesta di uno Stato membro, all'obbligatorietà della classificazione, qualora il numero medio dei

bovini adulti macellati sia esiguo; che la Commissione deve adottare la propria decisione tenendo conto di determinate circostanze, fra cui l'obiettivo di una graduale armonizzazione in tal campo; che, per facilitare l'applicazione della disposizione sopra citata ai macelli di minore importanza, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri ad accordare essi stessi tale deroga, vuoi nel caso di stabilimenti che non abbattano più di 75 bovini adulti alla settimana, in media annua, vuoi che si tratti di carcasse di animali acquistati vivi da commercianti esercenti esclusivamente la vendita al minuto e macellati per conto di questi;

considerando che, se un macello riconosciuto provvede al dissossamento di tutte le carcasse ottenute e classificate, l'obbligo d'identificazione perde ogni ragion d'essere;

considerando che la classificazione dev'essere effettuata da personale in possesso delle qualifiche necessarie, sancite da una licenza o da un'autorizzazione;

considerando che l'attendibilità delle classificazioni dev'essere verificata mediante controlli efficaci, eseguiti da organismi pubblici o privati indipendenti dai macelli ispezionati; che occorre adottare provvedimenti per il caso di classificazioni non regolamentari, prevedendo fra l'altro la possibilità di ritirare la licenza del responsabile;

considerando che è opportuno far obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni adottate per far rispettare il regolamento (CEE) n. 1186/90 e per reprimere eventuali infrazioni, segnatamente le infrazioni al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'identificazione negli stabilimenti riconosciuti delle carcasse o mezzene classificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, l'identificazione prevista all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90, viene effettuata mediante l'apposizione di un marchio indicante la categoria, le classi di conformazione e lo stato d'ingrassamento.

(*) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 32.

(**) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

(*) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

(*) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 45.